

<b>Verbale n. 24</b>	<b>OGGETTO: PARERE SULLA MODIFICA ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2016/2018</b>
<b>Data</b> 29/07/2016	

Premesso che:

- a) l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 prevede che *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*
- b) l'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;
- c) l'articolo 239, comma 1, lettera b.1) del d.Lgs. n. 267/2000 (come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174), prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

Richiamati:

- 1) l'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno *“assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative”*. A decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011-2013 (comma 557-ter, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014);
- 2) l'articolo 1, comma 762, della legge n. 208/2015, il quale dispone che *“Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734”*.
- 3) l'articolo 1, comma 228, della legge n. 208 del 28 12 2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: *“Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”*;
- 4) l'articolo 3 del d.l. 90/2014 il quale consente di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;

Viste:

- la sentenza 22 dicembre 2015, n. 272, con la quale la Consulta ha dichiarato illegittimo il divieto di assunzione per gli enti pubblici che non siano in regola con i tempi medi di pagamento registrati per le transazioni commerciali (art. 41, comma 2, del DL 66/2014);

- la deliberazione della Corte dei Conti n 63/2016 con la quale si consente agli enti locali l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale del 29/07/2016 n. 102, avente ad oggetto "Modifica programmazione triennale del fabbisogno personale 2016/2018" e preso atto che, dai prospetti allegati, risulta che:

- è stata rideterminata la dotazione organica del personale ed è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- è stato approvato il piano triennale delle azioni positive 2016/2018;
- è stato rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015;
- l'ente non è strutturalmente deficitario;
- è stato rispettato il limite di cui all'art 1, comma 557 quater della L. 296/2006;
- è stato rispettato il rapporto percentuale della spesa del personale sulla spesa corrente;
- dai resti ancora disponibili delle quote percentuali riferite al triennio precedente, la capacità assunzionale nel 2016, è pari a € 31.664,67

Tutto ciò premesso;

#### **ACCERTATO**

il rispetto dei vincoli in materia di spese di personale e delle norme che regolano le capacità assunzionali degli enti;

#### **ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO

DOTT. SALVATORE SERGIO DE BLASI